1° ISTITUTO COMPRENSIVO
VIA MARCHESE DI SANGIULIANO, 51
95024 ACIREALE
www.primocomprensivoacireale.edu.it
email: ctic8at00b@istruzione.it pec: ctic8at00b@pec.istruzione.it
tel. 095/604600 fax 095/606641
cod. fisc. 81001970870 Cod. Mecc. ctic8at00b

Per Aspera ad Astra

Circolare n° 18 14/09/2025

Alle famiglie degli alunni in frequenza
A tutto il personale docente
alla Scuola Primaria e Sec. di I grado
Agli A. A. per quanto di competenza
Al D.S.G.A.

Al sito web dell'istituzione scolastica

OGGETTO: Decreto Legge n° 123/2023, c. d. *Decreto Caivano*, convertito nella L. n° 159/2023. Elusione dell'obbligo scolastico - Disciplina e valutazione delle giustificazioni delle assenze

Il Decreto Legge n° 123/2023, noto come *Decreto Caivano*, convertito nella L. n° 159/2023, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della dispersione scolastica.

Sono considerati inadempienti gli studenti che, nel corso di tre mesi, risultino assenti per più di 15 giorni - anche non consecutivi - senza giustificati motivi.

In tali casi, il Dirigente scolastico è tenuto a informare gli esercenti la responsabilità genitoriale e, se la frequenza non riprende entro 7 giorni, a segnalare la situazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. In ogni caso, si configura elusione dell'obbligo di istruzione quando lo studente non frequenta almeno ¼ del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

A seguire, si forniscono ulteriori precisazioni sulla natura e sulla validità delle giustificazioni delle assenze, affinché non diventino strumenti elusivi del diritto-dovere all'istruzione sancito dalla Costituzione.

La disciplina delle assenze ha lo scopo di garantire la validità dell'anno scolastico e quindi l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. Essa ha inoltre la funzione di incentivare la regolare frequenza, consentendo ai docenti di avere a disposizione un adeguato numero di elementi per valutare apprendimento e comportamento.

Con riferimento all'obbligo di istruzione, la disciplina delle assenze assume un valore ulteriore poiché incide direttamente sul rispetto del diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 della Costituzione. L'istruzione obbligatoria è infatti un diritto fondamentale della persona, finalizzato al pieno sviluppo umano, ma anche un dovere civico, poiché ciascun cittadino è chiamato a contribuire al progresso della società attraverso le competenze acquisite.

Alla luce di ciò, si rende indispensabile una **rigorosa attenzione alla natura e alla tempestività delle giustificazioni.** Le assenze per motivi di salute devono essere

accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo.

È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.

Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o 'motivi di famiglia' non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli "impedimenti gravi" richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico.

La legge richiede un monitoraggio costante delle assenze, senza attendere la fine del quadrimestre per agire. In caso di assenze ingiustificate superiori alla soglia, la scuola deve intraprendere una serie di azioni.

Si rammentano le due ipotesi contemplate dalla normativa:

- A) **Frequenza irregolare** - assenze per più di 7 giorni anche non consecutivi nel corso di 1 mese, senza giustificati motivi;

- B) **Elusione** - assenze per più di 15 giorni anche non consecutivi nel corso di 3 mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno ¼ del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Caso A) **Frequenza irregolare:** i docenti di classe, riportando giornalmente le assenze degli alunni della propria classe, avranno cura di controllare le situazioni di rischio in merito alla 'frequenza irregolare'. Al 5° giorno di assenza il docente Coordinatore contatta la famiglia dal telefono della scuola e appunta il fonogramma nell'apposito registro. Al 7° giorno di assenza, anche non consecutiva, il docente coordinatore compila il modello di segnalazione frequenza irregolare alunni e lo inoltra all'Ufficio di Segreteria affinché provveda ad inviare la segnalazione.

Caso B) **Elusione:** i docenti di classe, riportando giornalmente le assenze degli alunni della propria classe, avranno cura di controllare le situazioni di rischio in merito alla 'elusione'. Al 15° giorno di assenza, anche non consecutiva, senza giustificato motivo, nell'arco di 3 mesi, il docente Coordinatore: 1. contatta la famiglia dal telefono della scuola e appunta il fonogramma nell'apposito registro; 2. compila il modello di comunicazione assenze alunni non giustificate e lo inoltra all'Ufficio di Segreteria affinché provveda ad inviare la segnalazione.

Pertanto, al fine di garantire la piena attuazione del diritto-dovere all'istruzione e contrastare in modo efficace ogni forma di elusione dell'obbligo scolastico, si invitano docenti a prestare la massima attenzione nella valutazione delle giustificazioni delle assenze, promuovendo un dialogo tempestivo con le famiglie e adottando tutte le misure necessarie per prevenire prassi che rischiano di compromettere il monitoraggio regolare della frequenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Myriam Ferrara
firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n° 39/1993